

GL /XQHGu PDUJR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+15	Italia Oggi Sette	01/03/2021	<i>LE FONDAZIONI ISCRITTE ALL'ANAGRAFE ONLUS HANNO ACCESSO AL 110% (S.Loconte/L.Gargano)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>SUPERBONUS CON GLI ISOLANTI ECOSOSTENIBILI (M.Voci)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
1	Italia Oggi Sette	01/03/2021	<i>LE FOLLIE DELLA PRIVACY: SANZIONI GIGANTESCHE E OBBLIGHI INDEFINITI (A.Ciccia Messina)</i>	7
Rubrica Imprese				
14	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>BENI STRUMENTALI E INDUSTRIA 4.0: TAX PLANNING PER GLI ACQUISTI 2021 (P.Ceppellini/R.Lugano)</i>	10
Rubrica Lavoro				
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>EFFETTO CRISI: ECCO I LAVORI IN E OUT (V.Maglione/V.Melis)</i>	12
4	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>TURNOVER E DIGITALE: COSI' LA PA VA A CACCIA DI NUOVE COMPETENZE (D.Aquaro)</i>	16
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>STUDI, I PALETTI DELLA DEONTOLOGIA PER IL MARKETING (M.Casadei)</i>	18
11	Il Sole 24 Ore	01/03/2021	<i>L'ALBO UNICO NAZIONALE FOTOGRAFA LA CATEGORIA MA NON IN TEMPO REALE</i>	21

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**
**Le Fondazioni
iscritte
all'anagrafe
onlus hanno
accesso al 110%**
Loconte-Gargano a pag. 15

Superbonus e Fondazioni

Il quesito posto all'Agenzia

La Fondazione, che è iscritta all'anagrafe delle onlus, può rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 119, di Rilancio? Se sì, può avvalersi dell'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, stesso dl?

La risposta dell'Agenzia delle entrate

La Fondazione potrà sia accedere al Superbonus, sia, conseguentemente, esercitare le opzioni previste dal comma 2, dell'articolo 121 dello stesso decreto, a condizione che (i) gli interventi in previsione rientrino nell'ambito degli interventi qualificati come individuati dalle disposizioni normative di riferimento in uno ai documenti di Prassi sin qui emessi, (ii) siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione e (iii) siano posti in essere tutti gli adempimenti richiesti



159329

Il chiarimento delle Entrate: esercitabili le opzioni per cessione credito o sconto in fattura

Fondazioni, 110% senza vincoli

Beneficio applicabile agli iscritti all'anagrafe delle onlus

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNA GARGANO

Il superbonus 110% è applicabile anche a una Fondazione purché sia iscritta all'anagrafe delle onlus e a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione. Sarà possibile anche esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 64, del 28 gennaio 2021, con la quale riepiloga la disciplina evidenziando le peculiarità previste per tali soggetti.

La questione prospettata all'Agenzia delle entrate. L'interpello presentato all'Agenzia delle entrate verte sui seguenti punti:

- la Fondazione è iscritta all'anagrafe delle onlus;
- la Fondazione possiede a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) alcuni immobili;
- gli immobili in questione sono censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6;
- sugli immobili di cui sopra la Fondazione vorrebbe realizzare interventi qualificati (trainanti e trainati) ai sensi della disciplina sul superbonus.

Sulla base di quanto sopra, chiede (i) se possa rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 119, dl Rilancio e, in caso di risposta affermativa, (ii) se possa avvalersi dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del medesimo decreto.

La soluzione proposta dal contribuente. La Fondazione, con riferimento agli interventi da effettuare sugli immobili posseduti a vario a titolo, come sopra indicato, e destinati allo svolgimento della propria attività istituzionale, ritiene di potere accedere al superbonus, sulla base della considerazione per la quale l'articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del dl Rilancio non menziona, con riguardo alle onlus, il cosiddetto «requisito della residenzialità»

quale (ulteriore) presupposto per la fruizione della maxidetrazione.

La stessa, inoltre, ritiene di poter conseguentemente esercitare anche le opzioni di cui all'articolo 121, del medesimo decreto, ossia cessione del credito o sconto in fattura.

Il parere dell'Agenzia delle entrate e la sua conclusione. L'Agenzia conduce la propria analisi illustrando, alla luce delle disposizioni di riferimento, nonché della prassi sin qui intervenuta, i criteri sottesi all'applicazione della disciplina in materia di superbonus 110% nei confronti del particolare soggetto di riferimento, rappresentato, come indicato, da una Fondazione iscritta nell'anagrafe delle onlus.

Di seguito i passaggi fondamentali dell'exkursus motivazionale dell'Agenzia:

- l'art. 119 del dl Rilancio prevede espressamente al comma 9, lett. d-bis, che le disposizioni concernenti la detrazione al 110% si applicano agli interventi effettuati «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [onlus] di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
- come chiarito dalla circolare ministeriale 24/E/2020, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al superbonus su un immobile detenuto sulla base di titolo idoneo, ovvero in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- a sua volta, la circolare ministeriale 30/E/2020 ha chiarito che per le onlus, il comma 9, lettera d-bis) richiamato non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili;
- in virtù della circostanza di cui al punto precedente, deve ritenersi che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli

interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari;

- inoltre, come altresì specificato dalla medesima circolare 30/E, per tali soggetti non opera la limitazione in ordine agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», né quella relativa alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a due unità immobiliari;

- l'individuazione dei limiti di spesa va effettuata al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, ovvero tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento ecc.);

- sulla base della circostanza di cui al punto precedente, se i soggetti in questione sostengono spese per interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119; al contrario, in caso di interventi trainati, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2, o dei commi 5, 6 e 8 dell'art. 119.

Posto tutto quanto sopra, l'Agenzia conclude che, in considerazione del (solo) fatto che la Fondazione rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis), del citato comma 9, dell'articolo 119, del decreto Rilancio, e fermo restando il presupposto che (i) gli interventi in previsione rientrino nell'ambito degli interventi qualificati come individuati dalle disposizioni normative di riferimento in uno ai documenti di prassi sin qui emessi, (ii) siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all'agevolazione e (iii) siano posti in essere tutti gli adempimenti ivi richiesti, la stessa potrà sia accedere al superbonus, sia, conseguentemente, esercitare le opzioni previste dal comma 2, dell'articolo 121 dello stesso decreto (cessione o sconto).

Verso nuovi chiarimenti. Nella completa condivi-

sione della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate in questo caso, non è escluso che arrivino altri chiarimenti, alla luce delle modificazioni che stanno interessando il Terzo settore, in particolare con l'introduzione del Codice n. 117 del 2017. Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale n. 106, del 15 settembre 2020, con il quale si dà attuazione alle previsioni dell'art. 53 del Codice in merito al funzionamento del Registro unico del terzo settore, il cosiddetto Runts, le onlus migreranno automaticamente nel suddetto registro divenendo in tal modo Ets, salvo verifica dei requisiti richiesti. Stessa qualifica potrebbero assumere quegli Enti che, pur non onlus ab origine, acquisiscano comunque tutti i requisiti per accedere al registro e decidano di divenire Ets anch'essi. L'Agenzia dovrà chiarire se la disciplina in materia di superbonus potrà in tale ipotesi essere ritenuta applicabile anche a tali soggetti, in quanto Ets.

© Riproduzione riservata

.casa

Efficienza

Superbonus con gli isolanti ecosostenibili

Dalla fibra di legno alla canapa, dall'argilla al sughero: si possono ottenere ottimi livelli di risparmio energetico scegliendo materiali naturali a prova di incentivo fiscale.

Maria Chiara Voci — a pag. 12

Efficienza. Non è stato ancora definito il prezzo ufficiale per poter ottenere l'incentivo anche per fibra di legno, canapa e sughero, performanti come e più dei prodotti chimici

Superbonus più sostenibile se si usano materiali naturali

Maria Chiara Voci

Fibra di legno, canapa, sughero, terra cruda, argilla, vetro cellulare e persino lana (di pecora, non di vetro!). Sono molte le alternative per chi vuole isolare la propria casa, installando un sistema con prodotti sostenibili o in bioedilizia: materiali diversi, che vanno valutati caso per caso, ma che sono in grado di incidere con ottime prestazioni sull'aumento dell'efficienza energetica del fabbricato e che, per questo, sono sostenuti dai bonus fiscali erogati dallo Stato. In alcuni casi, però, questo passaggio è ancora sulla carta: per ciò che riguarda il Superbonus 110% mancano, infatti, le voci all'interno del prezzo di riferimento indicato dalla norma, condizione indispensabile per passare dalla teoria alla pratica.

Benefici per salute e ambiente

Ma quali sono le ragioni per preferire un cappotto naturale, sia per le nuove costruzioni che per quelle da riqualificare? Innanzitutto, è una questione di coerenza. Chi costruisce una casa impiegando materiali green (su tutti, il legno) dovrebbe scegliere, per l'isolamento, le tamponature e i rivestimenti, prodotti con le medesime caratteristiche di ecocompatibilità. La bioedilizia non passa solo dalla struttura portante di un immobile: fondamentale è la composizione degli strati di muri e pareti nel loro complesso. Ugualmente, l'abbinamento con un materiale naturale porta benefici (o almeno dovrebbe portarli) anche a costruzioni in cemento, in termini di maggiore traspirabilità del muro e riduzione del rischio di avere muffe e condense, migliore comfort termo-igrometrico dell'ambiente, prestazioni acustiche ed emissività ridotta di composti organici volatili, cioè di sostanze chimiche che, se presenti nell'aria, possono interferire anche

in modo pesante con la salute degli abitanti. Senza contare, infine, i benefici ambientali a lungo termine che derivano dalla minore produzione di CO₂ rilasciata nella fase di lavorazione e nel ciclo di vita.

Alte prestazioni specifiche

Sotto l'aspetto delle prestazioni, ogni materiale ha caratteristiche proprie, a seconda dell'uso che ne viene fatto. «La canapa e il sughero – spiega Filippo Caggiano, archi-

tetto ed esperto CasaClima – sono ottimi isolanti e possono essere utilizzati, così come la fibra di legno, per il sistema a cappotto a seconda del risultato che si vuole ottenere, più spinto sull'acustica, la termoregolazione o altri aspetti. Se poi dall'involucro passiamo a valutare gli interni, la scelta cade su altri materiali come il silicato di calcio, disponibile in pannelli di facile gestione, o l'argilla, impiegata peraltro anche nella produzione di pannelli radianti alternativi ai classici termosifoni.

Così anche per l'isolamento del tetto, a seconda di forma, struttura e grandezza dell'edificio si lavora con sistemi diversi. Il vetro cellulare è ottimo per la coibentazione dei tetti piani, la terra cruda si sposa bene con il legno, specie se è necessario risolvere problemi di comfort estivo, così come il sughero o la canapa». Per compiere una scelta oculata, l'importante è sempre affidarsi a un progetto a 360°. Che, nel caso di una riqualificazione, va sviluppato a partire da una diagnosi della situazione in essere. Fondamentale è la posa in opera, che chiede una competenza specifica.

Il rapporto qualità-prezzo

Sul lato prezzi, l'investimento al metro quadrato necessario per un sistema naturale può essere anche superiore del 30% rispetto a un classico materiale isolante di origine petrolchimica. Tuttavia, ci

sono due considerazioni da fare. La prima è che il prezzo reale di ogni materiale va valutato sull'intero ciclo di vita, dalla realizzazione allo smaltimento. Compreso l'eventuale costo sulla salute che l'uso di un isolamento non salubre può comportare per gli abitanti di un edificio.

In secondo luogo, occorre ricordare che, anche se i limiti di trasmittanza termica imposti dal decreto sul superbonus riguardano le sole prestazioni invernali, sono molto importanti anche le prestazioni estive di un fabbricato. Su queste i materiali vegetali – come sughero, fibra di legno o canapa – garantiscono ottimi sfasamenti termici e riduzioni dell'onda termica, abbattendo fortemente la necessità di climatizzazione nella stagione calda, compresi consumi e inquinamento.

Resta da sciogliere il nodo del prezziario per rendere davvero usabile l'incentivo, mettendo tutti i materiali la stessa opportunità di essere scelti. Un tema su cui si sta confrontando attivamente l'Ana (Associazione nazionale architettura bioecologica): «Stiamo collaborando con la Dei Tipografia del Genio Civile per l'inserimento nel prezziario di riferimento per le opere pubbliche e per il superbonus del 110% di un'ampia gamma di materiali naturali – spiega l'architetto Gabriele Mannino, responsabile Anab partner -. La sua ormai prossima pubblicazione permetterà finalmente a tecnici e committenti di fare scelte realmente coerenti per la transazione ecologica attraverso una edilizia sostenibile, naturale, circolare e salubre».

® RIPRODUZIONE RISERVATA



In sughero. A lato, l'hotel centrale di Lamezia Terme certificato CasaClima: l'architetto Carlo Carlei ha rispettato i più severi criteri ecologici (isolamenti in fibra di legno, intonaci in argilla ecc). Sopra, una casa appena ristrutturata dall'architetto Gianluca Cappellini a Giussano (MB) con l'impiego del sughero Corkpan

Le follie della privacy: sanzioni gigantesche e obblighi indefiniti

Ciccio Messina da pag. 16

Le conseguenze della violazione dell'art. 5, norma generale formulata per obiettivi

Gdpr, perimetro delle sanzioni amplificato fino a 20 milioni

Pagine a cura
di ANTONIO CICCIA
MESSINA

Le sanzioni per violazioni della privacy arrivano fino a 20 milioni di euro. Partendo da zero. Una forbice così larga da atterrire qualunque piccola e media impresa, professionista e anche ente pubblico. È quanto discende dalla possibilità di contestare la violazione di un articolo del regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr): si tratta dell'articolo 5, dedicato ai principi generali. È una questione sottile e sa anche un po' di trabocchetto.

Il Gdpr è un elenco di obiettivi da raggiungere, di obblighi e divieti. I quali, se non raggiunti, sono puniti con sanzioni amministrative: sanzioni che sono di importo stellare. Apparentemente ci sono due fasce, ma in realtà la fascia è una sola. La prima fascia va da zero a 10 milioni euro o, se superiore, al 2% del fatturato mondiale annuo delle imprese. La seconda fascia va da zero a 20 milioni euro o, se superiore, al 4% del fatturato mondiale annuo delle imprese.

La prima fascia sanziona i titolari di trattamento se non adempiono gli obblighi loro imposti. La seconda fascia sanziona le violazioni dei principi del Gdpr e dei diritti degli interessati. Tutto ciò solo in

apparenza, perché l'articolo 5 Gdpr unifica tutto in una sola fascia, quella più alta, senza possibile di graduare la sanzione: la sanzione è la stessa sia per una violazione formale lievissima, sia per una violazione sostanziale gravissima. Vediamo perché. Innanzitutto la ragione sta in quello che dice l'articolo 5 citato. La norma in questione sciorina una serie di principi: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione.

E come non essere d'accordo? Certamente chi tratta dati altrui (una Pmi, un professionista, un ente pubblico) deve essere corretto e deve stare attento a non usare dati inesatti. Il problema, però, non è declamare astratti e incontestabili principi. Il problema è che l'articolo 5 non ha solo un valore di enunciazioni di principi, ma è anche un articolo dalla cui violazione deriva l'applicazione della sanzione fino a 20 milioni/4% del fatturato. In sostanza, se uno viola la correttezza o l'esattezza o l'integrità o la riservatezza rischia una sanzione fino a 20 milioni di euro. Ma cosa significa violare la correttezza o la trasparenza o la liceità? E ci saranno tanti elenchi di risposte quante le

persone che rispondono. Inevitabile, allora, riflettere sul fatto che il Gdpr non descrive in maniera esatta le azioni e le omissioni che sono sanzionate. In sostanza l'articolo 5 usa parole di significato tanto ampio, che qualche cosa che non va si può sempre trovare.

Beninteso, non si intende discutere la lealtà delle autorità di controllo (amministrative e giurisdizionali), che si dà per scontata. Il problema è se sia leale la legge che scrive una norma sanzionatoria in bianco: norma che per di più è un ascensore che porta in su l'importo della sanzione.

Facciamo un esempio. Per essere a posto con il Gdpr un piccolo imprenditore deve adottare le misure di sicurezza adeguate per i propri computer, server e dispositivi elettronici. Lo impone l'articolo 32 Gdpr, dalla cui violazione scaturisce una sanzione fino a 10 milioni/2% del fatturato. Però l'articolo 5 impone di trattare i dati trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. E se non si rispetta l'articolo 5, la sanzione raddoppia (fino a 20 milioni/4% del fatturato). A questo punto non è ben chia-

ro quando si deve contestare l'articolo 32 e quando invece si deve contestare l'articolo 5, nella parte relativa alla sicurezza. Con la conseguenza che chi non adotta le misure di sicurezza non sa se andrà incontro alla sanzione prevista per la violazione dell'articolo 5 o dell'articolo 32 Gdpr. Questo significa, rimanendo al discorso sull'importo delle sanzioni, che per le violazioni delle misure di sicurezza la prospettiva è di subire una sanzione da zero a 20 milioni/4% del fatturato.

Ora non si mette in dubbio che le sanzioni debbano essere dure e disincentivanti, ma non è vero che l'effettività della regola sostanziale deriva da sanzioni di sproporzionata quantità. È vero che la protezione dei dati deve diventare una cultura diffusa, deve diventare un modo di pensare universale, ma è anche vero che un quadro sanzionatorio sproporzionato non aiuta.

Si ritiene, invece, che si debba costruire un sistema di punizioni basate su precetti chiari, se non tassativi, senza ripetizioni e sovrapposizioni e che abbia una scaletta di sanzioni adeguate alla gravità degli illeciti.

Avere una sola forbice di sanzioni dal nulla a cifre esorbitanti e insopportabili da una qualunque piccola o media impresa significa aprire le porte all'indefinito senza garanzie.

—© Riproduzione riservata—

Il tariffario delle sanzioni

Un avvocato, nel corso di un processo, ha presentato documenti cartacei il cui dorso conteneva dati personali di altre parti estranee	2 mila euro
Accesso ai dati sanitari di una persona interessata	5 mila euro
Invio di e-mail a un cliente contenente dati personali di un altro cliente	3 mila euro 4 mila euro
Un ospedale, per errore di imbustamento, ha mandato per posta a soggetti terzi estranei una relazione medica cartacea riferita ad altre persone	
Erronea spedizione a una assicurazione un referto di esame microbiologico appartenente ad un paziente e consegna di una copia di una cartella clinica all'erede dell'intestatario della cartella, contenente un referto di un paziente diverso	10 mila euro
Indebito accesso di un terzo al nome, al numero di telefono e all'indirizzo di un'altra persona	30 mila euro
Smarrimento documenti inviati con posta ordinaria	50 mila euro

Pmi, semplificazione nel freezer

Per le piccole e medie imprese la semplificazione degli adempimenti privacy è ancora in stand-by. Sono ancora da scrivere le linee guida mirate per un settore vitale per l'economia italiana. Ma le Pmi dirette interessate non sono rassegnate a dover aspettare e, anzi, possono cominciare a scrivere i codici di condotta.

In effetti, sia il Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) sulla protezione dei dati sia il Codice della privacy preannunciano regole ad hoc per imprese di minori e medie dimensioni. Peraltro, in attesa che le misure siano effettivamente adottate, le Pmi devono assolvere agli obblighi previsti dalle norme. E si tratta di norme che valgono per piccoli esercizi commerciali come per imprese multinazionali.

Questo significa che le Pmi, pur non avendo gli stessi livelli di fatturato e redditività, devono realizzare gli stessi adempimenti delle grandi imprese e sono sanzionate se non osservano questi obblighi.

E magari si tratta di obblighi che saranno ridimensionati da futuri provvedimenti di semplificazione. Logica vorrebbe, però, che l'obbligo o il divieto, magari in versione semplificata, sia specificato prima della contestazione di violazioni. Eppure, sulla carta, sono numerose le disposizioni di favore per le imprese medie e piccole. Vediamo quali sono.

Codice della Privacy. L'articolo 154-bis del Codice della privacy affida al Garante della privacy uno speciale potere. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, prescrive il comma 4 dell'articolo 154-bis citato, il Garante per la protezione dei dati personali

promuove, nelle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche per singoli settori, modalità semplificate di adempimento degli obblighi per le Pmi.

In materia di registri del trattamento lo stesso regolamento Ue, all'articolo 30, prevede una limitata deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti (che non vale se si trattano dati sensibili e particolari). Allo stato attuale, per esempio, sul sito del Garante della privacy si possono trovare i modelli di «registro semplificato» delle attività di trattamento per le Pmi.

Inoltre, si ha notizia del fatto che il Garante ha promosso un processo finalizzato allo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi nell'adeguamento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati. Peraltro, si è in attesa delle Linee Guida settoriali, con le specifiche per le imprese di minori dimensioni.

Sanzioni. Il «considerando» n. 148 al Gdpr prevede che può essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria in caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica. Si ritiene che la stessa misura debba essere applicata alle piccole imprese, che molto spesso coincidono con il titolare. Si prendano per esempio le imprese individuali, le quali sono imprese, ma non sono altro che l'espressione economica della persona fisica.

Codici di condotta. I codici di condotta sono una specie di autoregolamentazione della privacy in un determinato settore. Il «considerando» 98 del Gdpr prevede

che la stesura di codici di condotta deve essere incoraggiata, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La palla, qui, passa alle associazioni di categoria, chiamate a prendere l'iniziativa per arrivare a una disciplina di dettaglio condivisa.

© Riproduzione riservata

